

disciplinante il sistema di pubblicità regionale, la pubblicazione di delibere di organi regionali sul BURC ha mero valore notiziale e costituisce forma di pubblicità facoltativa, come tale inadatta a concretare la conoscenza legale dell'atto.

3) - La Regione, nell'appellare, contesta, anzitutto, la correttezza di tale ultima notazione, dal momento che il valore legale delle pubblicazioni nel BURC degli atti regionali si ricollegerebbe direttamente ad una precisa fonte normativa e, precisamente, alla legge regionale n. 61 del 5 giugno 1975, in virtù della quale "gli atti amministrativi emanati dagli Organi della Regione Campania.....sono pubblicati.....soltanto nel Bollettino Ufficiale della Regione".

4) - La deduzione così svolta dall'appellante - seppure condivisibile (con la conseguente erroneità, sul punto, della sentenza appellata), in quanto, effettivamente, la citata norma regionale prescrive la pubblicazione nel BURC degli atti regionali quali requisito necessario e, normalmente, sufficiente a realizzare la pubblicità degli atti stessi - non rileva, peraltro, nell'economia generale del presente giudizio, in quanto il valore legale di tale pubblicazione non appare risolutivo ai fini della definizione del giudizio stesso, specie ove si consideri che la speciale disposizione di cui al citato art. 21, n. 3, del regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania prescrive, oltre alla pubblicazione del bando sul BURC (in conformità con quanto

previsto dalla citata legge regionale), anche – ai fini della decorrenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi regionali – la pubblicazione del citato avviso sulla GURI; con la conseguenza che la contestata notazione svolta dai primi giudici ben può e deve essere espunta dalla sentenza, senza con questo far venire meno, peraltro, l'esattezza delle conclusioni cui la sentenza stessa è pervenuta in ordine all'impugnata esclusione dell'interessata dal concorso.

5) - E, invero, per un naturale principio di trasparenza e coerenza dell'azione amministrativa e nel rispetto, inoltre, dei principi della *par condicio*, l'amministrazione ha un dovere di *clare loqui*, che le impone di non adottare determinazioni o assumere comportamenti incoerenti o contraddittori, in grado di condizionare negativamente l'agire degli amministrati.

Nella specie, la stessa ha vincolato, nel bando, la propria azione ad un preciso dettato normativo: quello per cui il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande concorsuali era ancorato non solo alla pubblicazione del bando nel BURC, ma anche a quella del relativo avviso nella GURI; pubblicazione nella GURI prescritta, come si è visto, dal bando, in conformità con il citato Regolamento concorsi di cui alla delibera di G.R. n. 6131 del 13 dicembre 2002.

Per l'effetto, dopo la pubblicazione in GURI dell'avviso in data 7 gennaio 2003, non poteva, poi, l'Amministrazione legittimamente ridurre il termine di trenta giorni decorrente da



B

tale pubblicazione.

Vero che tale prima pubblicazione in GURI non teneva conto della sopravvenuta pubblicazione in BURC del cennato avviso di rettifica, che portava il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, decorrente dalla data di pubblicazione in BURC, dal 23 al 29 gennaio.

Non di meno, in base alla citata disciplina di bando e regolamentare il termine per la presentazione della domanda decorreva – ove successivo - dalla data di pubblicazione in GURI e, in tal senso, doveva essere interpretata, quindi la determinazione dirigenziale del 27 dicembre 2002 che, del resto, confermava espressamente i requisiti di ammissione e le modalità di espletamento già contenuti nei bandi di concorso pubblicati sul citato BURC n. 63 del 23 dicembre 2002.

Per l'effetto, l'avviso di correzione pubblicato in GURI, con il quale è stato fissato al 29 gennaio 2003 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, non poteva ritenersi conforme alla citata disciplina concorsuale.

Vero che, nella specie, l'interessata non ha immediatamente impugnato tale atto notiziale; non di meno, se ciò è mancato, è stato verosimilmente in quanto pubblicato in una parte della GURI che non atteneva ai concorsi degli "Enti locali" (parte in cui era stato, invece, correttamente pubblicato il precedente avviso del 7 gennaio), bensì ai concorsi nelle strutture sanitarie; quindi in una parte diversa da quella in cui la pubblicazione



b)

stessa avrebbe dovuto, logicamente, essere effettuata e della quale la candidata non aveva alcun interesse a prendere visione ai fini della partecipazione al concorso nell'ente locale di cui si tratta.

Pertanto, la medesima non aveva alcun onere di impugnare la delibera dirigenziale del 27 dicembre 2002 in quanto, per le ragioni anzidette, la stessa faceva salve quelle modalità che legittimavano la presentazione della domanda entro i trenta giorni dalla pubblicazione in GURI; né poteva dolersi dell'avviso pubblicato in GURI il 17 gennaio 2003 in quanto inserito in una parte erronea della stessa Gazzetta Ufficiale, sicché tale omessa impugnativa appare giustificata quanto meno sotto il profilo dell'errore scusabile.

Né rileva che tale avviso non sia stato formalmente gravato in sede di proposizione del gravame avverso l'esclusione dell'interessata; ciò in quanto, in sede di impugnativa, la deducente ha contestato globalmente tutti i presupposti logico-giuridici della propria esclusione e, tra questi, vi era espressamente anche l'avviso pubblicato in GURI il 17 gennaio 2003.

5) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e, per l'effetto, deve essere respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.



*Regione Campania*

Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Condanna la Regione appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 2000,00(duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2006 con l'intervento dei sigg.ri:

EMIDIO FRASCIONE	Presidente
CHIARENZA MILLEMAGGI	Consigliere
PAOLO BUONVINO	Consigliere est.
ALDO FERA	Consigliere
MARCO LIPARI	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

*Paolo Buonvino*  
 IL SEGRETARIO  
*[Signature]*  
 IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il. 13-11-07

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

*[Signature]*  
 IL DIRIGENTE

*Regione Campania*

*Regione Campania*

*Regione Campania*

*Regione Campania*

*Regione Campania*

*Regione Campania*



Atti 13-02-07  
conforme  
al  
REGIONE  
17 agosto

Regione Campania  
Regione Campania  
Regione Campania  
Regione Campania



REGIONE CAMPANIA  
13-02-07

Regione Campania  
Regione Campania  
Regione Campania  
Regione Campania





Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Assistenti  
Settore Contenzioso, Amministrativo e Tributario

**RACCOMANDATA A MANO**

AREA 04 - SETTORE 02

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2007. 0364256 del 20/04/2007 ore 12,38  
Dest: AA.GG., Personale Rapporti OO.SS., Contenzioso

ALL. 1

Fascicolo: XXXVI/1  
AA.GG., Personale Rapporti OO.SS., Contenzioso

OK 24/4/07



Al Settore Affari Generali del Personale,  
Rapporti con le OO.SS., Contenzioso  
Via S. Lucia, 81  
Napoli (07/01)



Al Settore Reclutamento del Personale  
Via S. Lucia, 81  
Napoli (07/03)

Aut. n. \_\_\_\_\_ (che si prega di citare nella risposta) L. Avv. n. \_\_\_\_\_

Oggetto: Giudizio innanzi al Consiglio di Stato  
Promosso da Regione Campania

Si trasmette, per l'esecuzione, anche relativamente alle spese giudiziali, copia della sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 830/07 del 19/02/2007 inerente al giudizio in oggetto.

CF

IL COORDINATORE DELL'AREA  
- Avv. Vincenzo Baroni -

adl/  
BR  
Q

Reclutamento

Ueri  
23/4/07  
A